

TI_GERICHTE 38.2017.6 vom 23. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.6

FR: TI_GERICHTE 38.2017.6 du 23 février 2017

IT: TI_GERICHTE 38.2017.6 del 23 febbraio 2017

Regeste

Rettam.Cassa respinto domanda di un ass.di riconsiderare dec.con cui negatogli ID,poiché,pur adempiendo periodo contrib.,non vi era una diff.di salario compens.tra ind. di suo dt e salario ipot.fissato da Cassa.Nel merito già deciso TCA e TF. Amm.non può c.que essere obblig.a riconsiderare decisioni

Erwägungen

E. 1

lett.a e b, 10, 11 LADI). Per quanto attiene al modo di procedere delle autorità ticinesi che, a mente dell'insorgente, sarebbe differente rispetto a quello delle autorità di _____, in quanto queste ultime, contrariamente agli organi preposti all'applicazione della LADI in Ticino, riterrebbero adempiuto il periodo di contribuzione (cfr. doc. 40; 43), va osservato che il diritto alle indennità dal 29 gennaio 2013 non gli è stato negato dalla Cassa – diniego peraltro confermato dal TCA e dal Tribunale federale (cfr. consid. 1.2.) – per non avere ossequiato il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (durante il termine quadro 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 è stato al contrario accertato un periodo di contribuzione di 14 mesi), bensì poiché non vi era una differenza di salario compensabile tra le indennità di suo diritto e il salario ipotetico fissato dalla Cassa per tale professione in fr. 3'360.-- lordi (cfr. pure doc. 67). Nel merito 2.2. L'art. 53 LPGGA relativo alla revisione e alla riconsiderazione prevede che: " Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. (cpv. 1) L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2) L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)" I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005, consid. 1.2.). 2.3. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA

C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007). Inoltre va rilevato che l'Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo. Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l'oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011). Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGa). Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGa), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). 2.4. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, la questione del diritto di RI 1 a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 è stata definitivamente chiarita dal Tribunale federale con giudizio 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 che ha confermato che l'insorgente, il cui periodo di contribuzione minimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI era stato considerato ossequiato, non presentava una differenza di salario compensabile tra il guadagno assicurato e il guadagno intermedio conseguito dal gennaio 2013 quale consulente immobiliare, attività non controllabile, ipoteticamente fissato in fr. 3'360 al mese, visto che nonostante l'asserita mole di lavoro compiuta non aveva percepito alcuna provvigione (cfr. consid. 1.2.). Visto che in casu non solo il TCA, bensì anche l'Alta Corte si è pronunciata in relazione al diritto del ricorrente a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 – negandolo – e che perciò un' autorità giudiziaria si è già pronunciata nel merito della questione qui ora riproposta dal medesimo, a ragione la Cassa ha respinto la richiesta di riconsiderazione giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGa della propria decisione del 14 novembre 2013 (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012). Al riguardo giova ribadire che l'autorità amministrativa non può peraltro essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. consid. 2.3.). A titolo abbondanziale, va osservato che la decisione di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 emessa dalla Cassa nel novembre 2013 non risulta comunque manifestamente errata nella misura in cui gli elementi di fatto menzionati dall'insorgente nella richiesta di riconsiderazione, nell'opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 40, 8, I), e meglio la circostanza che ora dispone della prova del compimento di un ulteriore periodo lavorativo dal 2 al 16 ottobre 2012 presso la ditta _____, concernono il periodo di contribuzione nel termine quadro 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 che, a differenza di quanto stabilito dalla parte resistente con la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 annullata dal TCA con sentenza del 12 settembre 2013 (cfr. consid. 1.1.), con decisione del 14 novembre 2014, di cui è stata chiesta la riconsiderazione, è stato considerato adempiuto (cfr. consid. 1.2.) e non mettono del resto in dubbio il

computo del reddito ipotetico di fr. 3'360 quale guadagno intermedio. In simili condizioni, fanno difetto pure eventuali fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano alla Cassa una revisione della decisione del 14 novembre 2013 ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.